

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO
18 OTTOBRE 2019, N. 26614

PRES. V. DI CERBO - REL. D. BLASUTTO

Procedimento civile - Rinuncia al mandato da parte del difensore ex art. 85 c.p.c. - No perdita *ius postulandi* e rappresentanza del cliente - No interruzione del processo- Principio della c.d. *perpetuatio* dell'ufficio del difensore fino alla sostituzione.

Infortunio sul lavoro - Tutela infortunistica di tutti gli addetti anche di fatto ad un'attività lavorativa - Irrilevanza forma di assunzione al lavoro e perfezionamento contratto - Prova consapevolezza dell'imprenditore dell'attività svolta dal prestatore di lavoro infortunatosi - Danno determinato da più soggetti - Responsabilità solidale ex art. 1294 c.c. - Affidamento lavori in appalto - Responsabilità del committente.

*“La rinuncia al mandato da parte del difensore (come del pari la revoca della procura da parte del cliente) a norma dell'art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo *ius postulandi* e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicchè per effetto del principio della c.d. *perpetuatio* dell'ufficio di difensore la rinuncia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.*

“La tutela antinfortunistica riguarda tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad un'attività lavorativa, a prescindere dalla forma di assunzione al lavoro ed anche in caso di mancato perfezionamento del contratto, purchè sia provata la consapevolezza dell'imprenditore circa l'attività svolta dal prestatore d'opera, poi infortunatosi”.

“In tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è

determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire”.

“Ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorchè dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata”

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, riguardo alla intervenuta rinuncia al mandato di cui alla nota dei difensori di parte ricorrente (corredata di documenti attestanti le comunicazioni alla società In Viaggi della intervenuta rinuncia al mandato difensivo con invito alla nomina di nuovo difensore), nella giurisprudenza di legittimità è stato posto in rilievo che la rinuncia al mandato da parte del difensore (come del pari la revoca della procura da parte del cliente) a norma dell'art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicchè per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio di difensore la rinuncia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore (cfr. da ultimo Cass. n. 16991 del 2015, che richiama Cass. n. 9568 del 2013, n. 23324 del 2012, n. 16121 del 2009, n. 2309 del 2010, n. 11303 del 1995). Neppure è configurabile una lesione dei diritti processuali della parte con riferimento all'avviso di udienza, non essendovi necessità di effettuare la comunicazione alla parte perso-

nalmente, in quanto l'art. 377 c.p.c., prevede l'avviso dell'udienza di discussione solo per le parti costituite agli avvocati di dette parti (in tal senso, Cass. n. 16121 del 2009, in motivazione).

2. Tanto premesso, con il primo motivo si denuncia violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Si deduce che la società In Viaggi era stata citata in giudizio come gestore della struttura alberghiera e datrice di lavoro dei signori G. e B. e quindi come diretta responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro e non già come presunta committente di Happy Time Service. La Corte di appello aveva pronunciato oltre i limiti della domanda proposta, ipotizzando una sorta di contratto di appalto tra le due società convenute.
3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonché motivazione apparente o contraddittoria e illogicità manifesta della motivazione in relazione alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative degli animatori, per non avere la sentenza adeguatamente chiarito se abbia ritenuto di condannare essa ricorrente in qualità di datrice di lavoro oppure in qualità di committente in un contratto di appalto o ancora come fruitrice del servizio o quale società collegata con Happy Time Service e se quest'ultima sia stata ritenuta società monomandataria o articolazione fittizia e strumentale della prima.
4. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla mancata individuazione del soggetto preposto o incaricato di esercitare il potere di direzione sull'attività dei due animatori nonché in ordine alla dinamica del sinistro, atteso che la In Viaggi s.r.l. non avrebbe potuto adottare alcuna misura idonea a scongiurare l'incidente stradale e non potendo la società rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.
5. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 2087 c.c., poichè, ove il ruolo della società ricorrente fosse stato - come ipotizzato nella sentenza impugnata - quello di garante dell'osservanza delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, e ciò in forza del ruolo di committente nei confronti della Happy Time Service, comunque occorrerebbe la dimostrazione di una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore oppure la configurabilità di una colpa in eligendo, tutti presupposti sui quali era mancato qualsiasi accertamento.
6. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2727 e

2729 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). La sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte di appello, ha accertato e liquidato i danni asseritamente patiti dai congiunti di B. e di G. in assenza di qualsivoglia allegazione e prova, ricorrendo alla prova per presunzioni e alla liquidazione equitativa in difetto dei relativi presupposti.

7. I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. Essi sono infondati. al pari del quinto, da esaminare separatamente.
8. Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna ricorrente, la sentenza impugnata ha accertato che i due animatori, rimasti vittima di infortunio mortale sul lavoro, eseguivano le direttive loro impartite sia dall'incaricato della s.r.l. Happy Time Service, sia dal preposto della s.r.l. In Viaggi e che, secondo le risultanze istruttorie, l'ingerenza della In Viaggi era ancora più pregnante in relazione alle attività "promozionali", esulanti dall'attività di animazione "ordinaria" all'interno del villaggio turistico. In particolare, la s.r.l. In Viaggi esercitava sugli animatori un potere di direzione diretto e non mediato dalla Happy Time Service.
9. La Corte territoriale ha altresì osservato che, ai fini dell'assunzione della responsabilità *ex art. 2087 c.c.*, non rilevava l'accertamento in concreto del rapporto sottostante tra le due società, che comunque operavano in sinergia e collaborazione tra loro. Era invece rilevante la commistione dei ruoli tra i preposti, atteso che la tutela antinfortunistica riguarda tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad un'attività lavorativa, a prescindere dalla forma di assunzione al lavoro ed anche in caso di mancato perfezionamento del contratto, purchè sia provata la consapevolezza dell'imprenditore circa l'attività svolta dal prestatore d'opera, poi infortunatosi.
- 9.1 Tale ricostruzione giuridica è conforme a diritto, in quanto, in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014).

- 9.2 La questione dell'esatta configurabilità del rapporto sottostante tra le due società è di scarso rilievo, atteso che, anche ove si dovesse configurare in capo alla attuale ricorrente una posizione committente, comunque resterebbe applicabile la tutela di cui all'art. 2087 c.c., - che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro -, poichè anche il committente è tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori pure se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire (Cass. n. 17092 del 2012, n. 21694 del 2011, 22818 del 2009).
- 9.3 Il principio sopra esposto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e il d.lgs. n. 626 del 1994, art. 7, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorchè dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata (Cass. n. 5419 del 2019, n. 798 del 2017).
- 9.4 Risulta dal complesso motivazionale della sentenza e alla luce degli accertamenti di merito che l'attuale ricorrente si era resa garante della vigilanza relativa alle misure di sicurezza da adottare in concreto, essendosi riservata i poteri tecnico-organizzativi del servizio turistico da eseguire.
10. Per quanto attiene agli elementi costitutivi della responsabilità per la morte del lavoratore, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole cautelari di prevenzione evocate dall'art. 2087 c.c., strettamente correlate, in termini di ragionevole prevedibilità, alla verifica dell'evento in quanto fondate, se non sulla certezza scientifica, sulla probabilità o possibilità - concreta e non ipotetica - che la condotta considerata determini l'evento (Cass. n. 5813 del 2019).
- 10.1 Nell'accertamento condotto dalla Corte di appello alla stregua delle risultanze di causa, è stata ravvisata la prevedibilità dell'evento nelle modalità organizzative, da ritenere carenti e non adeguatamente calibrate alle condizioni di tempo e di luogo, avuto riguardo alla situazione concreta, ossia al

turno notturno nel deserto, su percorso costituito da strade non conosciute e ad alta densità di traffico pesante, in condizioni di lavoro non rispettose degli obblighi di protezione dell'incolumità dei dipendenti. Nessuna condotta abnorme era ascrivibile ai due animatori, atta ad interrompere il nesso causale tra condotta colposa ed evento, mentre al contrario il giudizio aveva fatto emergere come elementi determinanti del sinistro mortale le condizioni di stanchezza accumulata dalle giovani vittime, l'orario notturno e lo stato dei luoghi nonché la carente organizzazione della escursione.

11. In ordine alla denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, giova ribadire che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

11.1 Orbene, non è stato chiarito innanzitutto quali sarebbero i fatti decisivi omessi, tenuto conto che la Corte di appello ha compiutamente esaminato i fatti di causa fornendone una logica e coerente lettura interpretativa alla luce delle risultanze istruttorie. Nel contestare tale soluzione, parte ricorrente denuncia un'errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini di una alternativa ricostruzione dei fatti, con l'inammissibile intento di sollecitare una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudice del merito.

12. Nessun vizio di extrapetizione *ex art. 112 c.p.c.* è ravvisabile nella specie. La domanda di risarcimento dei danni proposta iure proprio dai congiunti delle due vittime, quali portatori di un autonomo diritto che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., pone a suo fondamento il nesso eziologico tra decesso cagionato da colpa datoriale per inadempimento contrattuale ed evento lesivo, costituito dalla perdita del congiunto. Tanto l'elemento della colpa quanto il nesso di causalità, elementi costitutivi del diritto azionato, sono stati accertati nella sentenza impugnata, con giudizio immune da vizi logici o giuridici.
13. In merito alla prova del danno, la sentenza impugnata ha dato atto che il primo giudice era ricorso alla prova presuntiva *ex art. 2727 c.c.*, considerato che, secondo un criterio di normalità, tra i più stretti congiunti e la vittima, esiste, oltre al legale di parentela, un profondo legame affettivo, sul quale il

fatto luttuoso va ad incidere, determinando un grave perturbamento dell'animo. Su tale base ha poi ritenuto che la prova specifica e rigorosa è richiesta solo quando, oltre al danno da lesione del rapporto parentale, inquadrato nell'ambito della categoria giuridica del danno non patrimoniale e identificabile nella sofferenza morale indotta dall'evento luttuoso, siano dedotte ulteriori, diverse ed autonome voci di danno, quali ad esempio il danno biologico o il danno correlato ad altre perdite di ordine morale soggettive, richieste non avanzate dagli attori.

13.1 Tale ordine argomentativo è conforme a diritto, in quanto nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi, nonché prossimi congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela (Cass. n. 29784 del 2018).

13.2 Tale pronuncia si innesta nell'orientamento di questa Corte secondo cui la sussistenza del danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato (Cass. n. 17058 del 2017). Nel contesto di tale indirizzo, si è affermato che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, *ex art. 2727 c.c.*, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando nè che la vittima ed il superstite non convivessero, nè che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. n. 3767 del 2018). Dunque, il danno può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. n. 11212 e 2788 del 2019).

13.3 A fondamento di tale orientamento sta la considerazione che è ben vero che

in linea generale spetti alla vittima d'un fatto illecito dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa, e di conseguenza l'esistenza del danno; tuttavia, tale prova C12522 può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Per cui, nel caso di morte di un prossimo congiunto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre d'una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite (cfr. Cass. 3767 del 2018, in motivazione).

- 13.4* Secondo tale orientamento, condiviso dal Collegio, non spettava ai congiunti delle due giovani vittime provare di avere sofferto per la morte dei rispettivi figli e fratelli, ma sarebbe stato onere di parte convenuta provare che, nonostante il rapporto di parentela, fosse insussistente un legame affettivo. Nel caso in esame, la prova gravante sulla parte danneggiante non è stata in alcun modo offerta - e invero neppure allegata -, come indirettamente si evince non solo dall'ordine argomentativo della sentenza impugnata, ma anche dal tenore dello stesso ricorso per cassazione.
14. In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale, la sentenza impugnata ha evidenziato come il giudice di primo grado non fosse incorso in alcuna indebita duplicazione di voci di danno. Ha poi argomentato che la liquidazione "si dimostra assolutamente congrua ed equilibrata, in relazione alle circostanze del caso concreto, quali l'età delle vittime, il grado di parentela e le particolari condizioni della famiglia, debitamente prese in considerazione e assunte a riferimento della quantificazione equitativa delle somme dovute" (sent. imp.).
- 14.1* In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito, sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità (Cass. n. 6519 del 2004). La liquidazione del danno morale iure proprio sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui (nella specie, per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, perchè, nonostante l'inquadramento del diritto all'integrità psi-

cofisica della persona nell'ambito esclusivo del combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e art. 32 Cost. (nonchè delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico (Cass. n. 23053 del 2009).

15. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.
16. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge *ex lege* per effetto del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

CORTE DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE

14 OTTOBRE 2019, N. 25770

PRES. G. TRAVAGLINO - RELATORE A. DI FLORIO

Responsabilità circolazione stradale - Giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicurato della RCA - *Vocatio in ius* del responsabile del danno - Litisconsorzio necessario - CAI - Prova documentale con efficacia confessoria - Dichiarazione responsabile del danno proprietario - No valore piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente - Dichiarazione liberamente apprezzabile da parte del giudice - Impugnazioni - Eccezione di merito respinta in modo espresso o indiretto - Necessità proposizione grave incidentale - Eccezione non oggetto di alcun esame - Mera riproposizione.

“Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poichè la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto proces-

suale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 18, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'ap-punto, liberamente apprezzata dal giudice.”

“In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure; la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2”.

DIRITTO

CONSIDERATO CHE

1. Deve premettersi che i motivi di ricorso principale e quelli di ricorso incidentale sono affidati alle medesime censure e possono essere, pertanto, congiuntamente esaminati.

1.1 Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, anche in rela-

zione agli artt. 342 e 346 c.p.c.: assumono che la Corte territoriale aveva ommesso di considerare che i capi della sentenza di primo grado n. 1, 2 e 3 non erano stati affatto impugnati e che, pertanto, su di essi si era formato il giudicato. Precisano che la Direct Line srl aveva ommesso di proporre appello incidentale e lamentano che, pur risultando definitivamente accertato l'evento storico dell'incidente, la Corte lo aveva impropriamente riconsiderato, affermando addirittura che non era stata raggiunta la prova della sua stessa esistenza.

1.2 Con il secondo, si dolgono, altresì, della violazione dell'art. 143 CdA che, pur facendo salva la prova contraria della impresa di assicurazione, attribuisce al modello C.A.I., sottoscritto da entrambe le parti, la presunzione di veridicità dei fatti in esso descritti.

2. I motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto interconnessi: il secondo è antecedente logico del primo e deve essere valutato alla luce della mancata proposizione dell'appello incidentale della Direct Line Srl sull'accertamento di pari responsabilità statuito dal giudice di primo grado.

2.1 Deve, infatti, premettersi quanto segue.

Questa Corte ha affermato il principio al quale il Collegio intende dare seguito secondo cui "nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poichè la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della l. n. 990 del 1969, art. 18, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.

Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei

confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.”(cfr. Cass. SUU 10311/2006; Cass. 12257/2007; Cass. 9520/2007; Cass. 23467/2009).

2.2 Al riguardo, va precisato che, nell'economia del giudizio, il modello CAI è una prova documentale con efficacia confessoria e rappresenta un elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarla, consente al giudice di giungere all'accertamento del fatto, e cioè alla decisione sull'an debeat.

La relativa statuizione “finale”, pertanto, concernente l'esistenza e la dinamica del sinistro è valida rispetto a tutti i soggetti che partecipano al giudizio e deve essere nei loro confronti uniforme.

2.3 Nel caso in esame, in primo luogo la Corte territoriale ha errato nel ritenere che potessero essere rivalutate le emergenze istruttorie sulle quali il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione, accertando la corresponsabilità di entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente nella misura del 50%, nonostante che su tale statuizione non fosse stata proposta alcuna impugnazione.

2.4 Al riguardo, si osserva che - pacifico che l'oggetto degli appelli proposti (principale ed incidentale) fosse riferito soltanto all'omessa condanna della compagnia di assicurazione alla manleva - era preciso onere di quest'ultima proporre appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva deciso in ordine alla dinamica del sinistro, al fine di evitare che la decisione sul punto con gli effetti estensivi sopra richiamati - potesse diventare definitiva.

2.5 E' stato infatti chiarito che “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso *ex art. 345 c.p.c., comma 2*, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'*art. 329 c.p.c., comma 2*), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua

rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se compete anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio *ex art. 345 c.p.c., comma 2*"(cfr. Cass.SUU 11799/2017; ed in termini Cass. 15107/2013).

3. In mancanza di ciò, la statuizione del giudice di primo grado sull'esistenza del fatto storico sinistro dedotto e sulla sua dinamica deve ritenersi definitiva: ciò non consentiva alla Corte territoriale di rimettere in discussione il valore probatorio del modello CAI, perché tale questione era stata "superata" dalla decisione sulla corresponsabilità delle parti coinvolte, passata in giudicato e costituente, dunque, valida ed intangibile premessa, *ex art. 144 CdA*, per il coinvolgimento, nella condanna, della compagnia litisconsorte necessario.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per il riesame della controversia alla luce del principio di diritto sopra evidenziato.

La Corte di rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE 8 OTTOBRE 2019, N. 25027

PRES. A. AMENDOLA - REL. M. CIGNA

Responsabilità circolazione stradale - Investimento pedone - Presunzione *iuris tantum* *ex art. 2054, comma primo, c.c.* - Attraversamento strada extraurbana in un tratto vietato dalla presenza in centro della carreggiata di uno spartitraffico - Condotta anomala ed imprevedibile del pedone - Esclusione responsabilità del conducente - Prova liberatoria *ex art. 2054, comma primo, c.c.*, diretta o indiretta - Comportamento della vittima quale fattore causale esclusivo dell'evento dannoso.

Procedura civile - Ricorso per cassazione - Vizio *ex art. 360, n. 5, c.p.c.* - Omesso esame di un fatto storico principale o secondario - Omesso esame di elementi istruttori - No vizio esame di un fatto decisivo se il fatto storico è preso in considerazione dal giudice anche in assenza di contezza di tutte le risultanze istruttorie - Ricorso per cassazione - Violazione o falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. - Sussistenza quando il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o disattende prove legali o considera come facenti piena prova elementi soggetti a valutazione.

“In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.

“La prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”.

“Il pedone, tenuto peraltro ad usare nell’attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonali la massima prudenza ed a concedere la precedenza ai veicoli, che attraversa una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale, pone in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l’evento”.

“L’omesso esame di elementi istruttori da parte del giudice di merito non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dall’adita Autorità, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

“In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si allegghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione”.

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2,142 e 175 C.d.S., si duole che la Corte territoriale non abbia posto a fondamento della decisione, e non abbia valutato, le prove (che pure le erano state

offerte) circa le caratteristiche della strada ove era accaduto l'incidente; in particolare lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che l'attraversamento si fosse verificato su strada ove lo stesso era assolutamente vietato per la presenza di una barriera antitraffico, quando invece si trattava di "strada a scorrimento veloce" (come qualificata dalla stessa Corte), sulla quale non vi era un generale divieto di attraversamento.

Con il secondo motivo parte ricorrente, denunciando - *ex art.* 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 140 e 141 C.d.S. e con riferimento alla selezione delle prove ed alla valutazione delle stesse nella ricostruzione dei fatti, si duole che la Corte territoriale, nel ricostruire i fatti, abbia selezionato solo alcuni degli accadimenti emersi dall'espletata istruttoria, pretermettendone altri, ovvero svalutandone totalmente l'incidenza causale nella fattispecie concreta, nonché errando nell'applicare il regime probatorio di cui all'art. 2054 c.c..

Con il terzo motivo parte ricorrente, denunciando - *ex art.* 360 c.p.c., n. 5 - omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la dinamica dell'attraversamento (con la scansione dei suoi momenti), l'accertato superamento dei limiti di velocità e l'ingiustificata (essendo libera la corsia di dx) circolazione del veicolo investitore sulla corsia di sorpasso.

Con il quarto motivo parte ricorrente, denunciando - *ex art.* 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 191 C.d.S., sostiene che la Corte d'Appello abbia erroneamente presupposto che il pedone avesse attraversato senza prestare la dovuta attenzione e senza dare la precedenza al sopraggiungente veicolo e non abbia considerato che l'attraversamento pedonale era posto ad oltre cento metri di distanza e che l'immissione sulla carreggiata era iniziata da parte del pedone con la dovuta cautela e l'investimento era avvenuto quando l'attraversamento era già quasi concluso.

Con il quinto motivo parte ricorrente, denunciando - *ex art.* 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. nonché degli artt. 140 e 141 C.d.S. in relazione ai criteri della colpa e del nesso causale, si duole che la Corte, in ordine alla circostanza della velocità tenuta dal conducente (km/h 78 anziché quella consentita di Km/h 70), abbia richiamato la valutazione del consulente tecnico del P.M., secondo il quale il sinistro non si sarebbe verificato solo se il conducente avesse viaggiato a 55 Km/h, così "utilizzando i criteri penali, anziché quelli civili, di tali fattispecie".

Con il sesto motivo parte ricorrente, denunciando - *ex art.* 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. in relazione alle condizioni di avvistamento dei pedoni sulla carreggiata, si duole che la Corte abbia ritenuto il sinistro causato unicamente dalla condotta dei pedoni, senza considerare l'oggettiva visibilità degli ostacoli sulla carreggiata, cui è normalmente ricollegato il concetto di prevedibilità dell'evento.

Con il settimo motivo parte ricorrente, denunciando - *ex art.* 360 c.p.c., n. 3 - violazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, si duole che la Corte territoriale l'abbia condannata al pagamento delle spese di lite, quando invece sussistevano gravi ed eccezionali ragioni (decesso della vittima, con conseguente danno di eccezionale gravità) per disporre la compensazione.

I primi sei motivi, da valutare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Questa S.C. ha già chiarito che, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti; in particolare è stato osservato che "la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza" (Cass. 14064/2010); v. anche Cass. 4551/2017.

La Corte territoriale, in corretta applicazione di siffatti principi, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il pedone, tenuto peraltro ad usare nell'attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonale la massima prudenza ed a concedere la precedenza ai veicoli, ha invece attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l'attraversamento pedonale, così ponendo in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l'evento; al riguardo, in particolare, poi, aderendo alle conclusioni del primo giudice, ha escluso ogni profilo di rilevanza causale del comportamento colposo del conducente la vettura, ribadendo nello specifico quanto affermato dal Ctu, secondo cui anche se il M. avesse viaggiato alla velocità consentita il sinistro si sarebbe ugualmente verificato.

Le doglianze nel loro insieme, anche quelle formulate sub violazione di legge, tendono ad una diversa ricostruzione del fatto e ad una diversa valutazione degli elementi istruttori, e sono quindi (come detto) inammissibili in sede di legittimità; al riguardo va solo precisato, con riferimento alla sollevata questione della sussistenza o meno del divieto assoluto di attraversamento sulla strada a scorrimento veloce in questione, che su quest'ultima le due carreggiate erano divise da uno spartitraffico con siepe antiabbagliante (circostanza pacifica e correttamente evidenziata dalla Corte territoriale), e che, proprio per la presenza di siffatto spartitraffico (che implica l'invalidità della barriera da parte dei pedoni), il conducente dell'autovettura, a prescindere dalla corsia percorsa (di destra o sinistra), non poteva aspettarsi in alcun modo l'attraversamento di pedoni, non potendo prevedere l'intenzione dei pedoni di superare la detta invalicabile barriera.

In particolare, poi, il vizio motivazionale è denunciato non secondo i paradigmi della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, *ratione temporis* applicabile, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un "preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni"), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per "fatto" deve intendersi non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, *ex art.* 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun "fatto storico" (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a ritenere non esaminata la dinamica dell'attraversamento, l'accertato superamento del limite di velocità e l'ingiustificata circolazione dell'autoveicolo sulla corsia di sorpasso, quando invece siffatte circostanze sono state prese in considerazione dalla Corte territoriale, sia pur per giungere a conclusioni non in linea con quelle della parte ricorrente.

Va, infine, precisato che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleggi (e non è il caso di specie) che quest'ulti-

mo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (conf. Cass. 2700/2016).

Nè, infine, può riscontrarsi nella specie una "motivazione apparente".

Costituisce consolidato principio di questa Corte, invero, che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura "nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014); nella specie la Corte ha espresso le ragioni della adottata decisione sulla base di un'approfondita disamina delle risultanze istruttorie, valutando le prove raccolte con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 *bis*.

CORTE DI CASSAZIONE - SESTA SEZIONE CIVILE, 1 27 SETTEMBRE 2019, N. 24110

PRES. F.A.GENOVESE - RELATORE M. DI MARZIO

Processo civile telematico - Notifica a mezzo PEC - Art. 149 bis c.p.c. e art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012 - Unico indirizzo valido quello risultante dal Registro Generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia - Nullità *ex art. 160 c.p.c.* notifica a indirizzo diverso - No mera irregolarità anche in presenza di altri indirizzi di posta elettronica certificata - Termine rinnovo citazione *ex art. 291 c.p.c.* perentorio - Ulteriore notifica nulla - Rimessione in termini *ex art. 153, comma secondo, c.p.c.* - Istituto di carattere generale

"In tema di notificazione a mezzo pec, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149

bis c.p.c. e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla l. di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario”.

“La mera disponibilità di altri indirizzi di posta elettronica certificata, destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all'inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui dev'essere consegnata la copia dell'atto, comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica”.

“La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina l'inammissibilità della medesima, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per lo stesso adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso”.

“Lo spostamento della disciplina della rimessione in termini di cui all'art. 153, secondo comma, c.p.c., dall'art. 184-bis c.p.c., collocato nel secondo libro, relativo al processo di cognizione, all'art. 153 c.p.c., comma 2, collocato nel primo libro, relativo alle disposizioni generali, è indicativo dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, non più limitato alle sole decadenze interne al singolo grado di giudizio. Pertanto sono oggi certamente da ritenere incluse entro l'ambito di applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 1, le problematiche connesse all'inosservanza dei termini per instaurare il processo di cognizione, per appellare, per ricorrere per cassazione o proporre altri mezzi di impugnazione, per proseguire o riassumere un processo interrotto o sospeso”.

DIRITTO

CONSIDERATO CHE

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare della l. n. 53 del 1994, art. 3 *bis*, del d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, e successive modifiche, e del r.d. n. 1611 del 1933, art. 11. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 156 c.p.c..
Ritenuto che:
4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. Il ricorso è manifestamente infondato.

5.1 Manifestamente infondato il primo motivo.

Attesa la nullità della prima notificazione dell'atto d'appello, la Corte territoriale ne ha disposto la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che è stata effettuata all'indirizzo (omissis), invece che all'indirizzo inserito nel Reginde (omissis).

Sicchè, avuto riguardo alla perentorietà del termine fissato, la Corte d'appello ha giudicato inammissibile l'impugnazione, non essendo stato validamente ottemperato, nel termine assegnato, l'ordine di rinnovazione.

Orbene, tale decisione è conforme alle regole nella specie applicabili, l'una concernente l'esecuzione via pec della notificazione ad un indirizzo diverso da quello inserito nel Reginde, l'altro riguardante gli effetti dell'inosservanza del termine di cui all'art. 291 c.p.c..

Quanto al primo aspetto, è agevole ricordare che in tema di notificazione a mezzo pec, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 *bis* c.p.c. e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla l. di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (Cass. 11 maggio 2018, n. 11574).

Quanto al secondo aspetto, l'art. 291 c.p.c., applicabile al giudizio di appello per il tramite dell'art. 359 c.p.c., stabilisce che, se il convenuto non si costituisce, in presenza di un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, il giudice fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla, rinnovazione che impedisce ogni decadenza. Ora, la perentorietà del termine, come tale insuscettibile di essere prorogato quantunque sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma 1, impone che la notificazione debba essere validamente eseguita - Ovviamente tenendo altresì conto del principio della scissione dei momenti perfezionativi della notificazione - entro la sua scadenza, sicchè, in caso di ulteriore notificazione nulla, susseguente ad una prima notificazione anch'essa nulla, che abbia dato luogo all'assegnazione del termine in discorso, ai sensi del citato art. 291, non può seguire l'assegnazione di un nuovo termine in applicazione della stessa norma, il che si tradurrebbe in violazione del suo connotato di perentorietà. In tale prospettiva, guardando al ricorso per cassazione, è stato ad esempio detto che la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina l'inammissibilità del medesimo, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. 14 gennaio 2008, n. 625).

Beninteso, in tale congegno non v'è nulla di giugulatorio, giacchè rimane pur sempre applicabile la valvola di sicurezza della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2 (v. p. es. già Cass. 20 gennaio 2006, n. 1180). Tale disposizione, difatti, ha fatto della rimessione in termini un istituto di carattere generale applicabile, in linea di principio, a tutti i termini perentori contemplati dalla norma, comma 1. Ed invero, lo spostamento della disciplina della rimessione in termini, dall'art. 184-*bis* c.p.c., collocato nel secondo libro, relativo al processo di cognizione, all'art. 153 c.p.c., comma 2, collocato nel primo libro, relativo alle disposizioni generali, è indicativo dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, non più limitato alle sole scadenze interne al singolo grado di giudizio. Perciò, sono oggi certamente da ritenere incluse entro l'ambito di applicazione dell'art. 153 c.p.c., comma 1, le problematiche connesse all'inosservanza dei termini per instaurare il processo di cognizione, per appellare, per ricorrere per cassazione o proporre altri mezzi di impugnazione, per proseguire o riassumere un processo interrotto o sospeso, e così via. Ma, nel caso in esame, il giudice d'appello ha osservato che l'agevole reperibilità del corretto indirizzo pec dell'Avvocatura dello Stato rendeva irrimediabile l'inosservanza del termine assegnato.

5.2 Manifestamente infondato il secondo motivo.

Il principio richiamato dal ricorrente secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale: Cass., Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665 non ha nulla a che vedere con caso in esame.

In identico frangente, viceversa, questa Corte ha già ritenuto: "che non può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo cui la rinotifica non avrebbe potuto essere dichiarata nulla, avendo raggiunto il suo scopo, in quanto effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata anch'esso riconducibile all'Avvocatura distrettuale, dello Stato di Campobasso, e seguita dalla composizione in udienza della difesa erariale, la quale, pur non essendosi formalmente costituita, avrebbe dichiarato di averla ricevuta,- che infitti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-*bis* c.p.c. e del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-ter, introdotto dalla l. di conversione 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, n. 2, l'indirizzo del destinatario al quale dev'essere trasmessa la copia informatica dell'atto, ai fini della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, è, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli elenchi previsti dal citato d.l. n. 179, art. 4 e art. 16, comma 12 (cittadini residenti e amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2), dal d.l. 29 novembre 2008, n. 183,

art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 (imprese costituite in forma societaria), e dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6-bis (imprese e professionisti), quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde); che, pertanto, la mera disponibilità da parte dell'Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all'inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui dev'essere consegnata la copia dell'atto, comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica; che dall'esame degli atti, consentito in questa sede dalla natura processuale del vizio denunciato, al cui riscontro questa Corte può procedere direttamente, operando come giudice anche del fatto, non emerge in alcun modo l'avvenuto raggiungimento dello scopo della rinotifica, non risultando che, come sostiene il ricorrente, l'Amministrazione sia comparsa all'udienza dinanzi alla Corte d'appello ed abbia dichiarato di averla ricevuta" (Cass. 11 maggio 2018, n. 11574; anche Cass. 9 aprile 2019, n. 9914 e 9918 hanno disposto la rinnovazione di una notificazione effettuata nei confronti dell'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, così parimenti ritenendo che raggiungimento dello scopo non vi fosse stato).

6. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE, 3 17 GIUGNO 2019, N. 16148

PRES. R. FRASCA - REL. A. SCRIMA

Responsabilità circolazione stradale - Rilievo d'ufficio del limite massimale di legge - Applicazione tabella vigente al momento in cui si è verificato il sinistro - Decreti modificativi dei limiti dei massimali indicati nell'allagata tabella "A", l. n. 990/1969 - Atti normativi non di rango primario - Presunzione di conoscenza da parte del giudice - No prova parte interessata.

Procedimento civile - Mancata pronuncia su una domanda rimasta assorbita da una decisione su una questione pregiudiziale di rito - No specifico onere

motivo di gravame sul merito della domanda - Necessità solo riproposizione ex art. 346 c.p.c.

“In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dalla l. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato”.

“In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 21, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella “A”, richiamata dalla l. medesima, art. 21, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumano noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata”.

“L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.”.

DIRITTO**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia rigettato l'eccezione, da essa sollevata, di inammissibilità dell'appello, per aver le appellanti genericamente riproposto le domande e le singole richieste avanzate in primo grado, senza specificare le motivazioni, e ciò in violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., evidenziando che tali domande non erano state esaminate in primo grado perchè assorbite dalla decisione di improcedibilità.
 - 1.1 Il motivo è infondato, alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della

domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c., (Cass. 31 maggio 2018, n. 13768; Cass., ord., 19 luglio 2017, n. 17749).

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione della l. n. 990 del 1969, art. 21, e degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la ricorrente che, pur essendo il massimale previsto dalla legge (art. 21 citato), ed essendo, quindi, lo stesso applicabile d'ufficio, comunque, sia in comparsa di costituzione in appello che nella successiva comparsa conclusionale, essa aveva precisato che l'esposizione dell'impresa designata non avrebbe potuto eccedere il massimale di legge vigente nel 2001, epoca del sinistro, pari ad Lire 1.500.000.000 *ex d.p.r.* 19 aprile 1993, in g.u. 2 luglio 1993, n. 153 e che la Corte di merito aveva ignorato tale indicazione e condannato la ricorrente ad un importo totale pari quasi al doppio del massimale di legge, di cui non aveva tenuto conto del tutto immotivatamente, "peraltro anche in assenza di una specifica domanda".
3. Con il terzo motivo si lamenta: "Omessa decisione della domanda di rivalsa o di regresso. Violazione della l. n. 990 del 1969, art. 29, comma 1, vigente all'epoca del sinistro (oggi art. 292 del Codice delle Assicurazioni) e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
4. Con riferimento ai motivi secondo e terzo, è infondata l'eccezione di inammissibilità degli stessi, sollevata dalle controricorrenti, atteso che, con riguardo all'art. 112 c.p.c., pur se le doglianze non risultano espressamente veicolate con l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è comunque evidente che con le medesime (v. p. 7 e 8, per quanto attiene al secondo motivo, e p. 11, per quanto attiene al terzo motivo) si lamentano *errores in procedendo* con riferimento alla già richiamata norma del codice di rito (v. Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., ord., 22 febbraio 2018, n. 4289; Cass., ord., 19 giugno 2018, n. 16170).
5. Va poi rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione - come nel caso all'esame - permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100).

6. Il secondo motivo è fondato per l'assorbente rilievo che effettivamente la Corte di merito non ha rilevato d'ufficio il limite del massimale di legge ancorchè la società ricorrente ne avesse rappresentato la sussistenza del massimale di legge, in tal modo non facendo corretta applicazione del principio già affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui "In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dalla l. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato" (Cass. 29 marzo 2006, n. 7247; Cass. 13 dicembre 2012, n. 22893).
Peraltro questa Corte ha pure precisato che, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 21, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella "A", richiamata dalla l. medesima, art. 21, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumano noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata (Cass. 14 maggio 2013, n. 11552).
- 6.1 Va pure osservato che non può ritenersi al riguardo che non sarebbe configurabile un'omessa pronuncia sull'eccezione, avendo implicitamente la Corte di merito disattesa la medesima.
7. E' pure fondato il terzo motivo per l'assorbente rilievo che la Corte di merito non ha provveduto in alcun modo sulla domanda di rivalsa proposta dalla società ricorrente.
8. In conclusione, va rigettato il primo motivo; vanno, invece, accolti il secondo e il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
9. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI 21 MAGGIO 2019, N. 13661

PRIMO PRES. G. MAMMONE - PRESIDENTE SEZ. S. PETITTI - PRESIDENTE SEZ. C. DI IASI - REL. A.M. PERRINO

Responsabilità circolazione stradale - Rapporti tra giudizio penale e giudizio civile - Sentenza penale di primo grado nei confronti del solo danneggiante - Domanda civile risarcitoria proposta dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale e rivolta nei confronti dell'imputato danneggiante e della società assicuratrice della responsabilità civile - No sospensione necessaria del procedimento civile - No applicazione art. 75, comma terzo, c.p.p.

“In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75 c.p.p., comma 3, che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato”.

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La questione rimessa alla cognizione di queste sezioni unite concerne l'identificazione dei presupposti legali soggettivi di operatività della sospensione necessaria del processo civile di risarcimento del danno derivante da reato promosso quando nel processo penale concernente il reato sia stata già pronunciata la sentenza di primo grado. Prevale difatti questo profilo, poichè, come specificato in narrativa, non v'è coincidenza tra i soggetti che si sono costituiti parti civili nel processo penale e coloro che hanno promosso, anche mediante spendita di diversa qualità, il giudizio civile. Il problema da risolvere è determinato dalla circostanza che i danneggiati hanno proposto la domanda risarcitoria nei confronti non soltanto dell'imputato-danneggiante, ma anche di altra litisconsorte, ossia della società assicuratrice della responsabilità civile. Se non vi fosse il cumulo soggettivo, non vi sarebbe difatti dubbio alcuno sull'applicabilità dell'art. 75 c.p.p., comma 3, secondo cui “Se l'azione è

proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.

2. Il cumulo soggettivo, invece, ha ritenuto questa Corte, sia pure prevalentemente con riguardo all'ipotesi della proposizione dell'azione in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, non consente la sospensione. E ciò tanto se si abbia riguardo a un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se il cumulo scaturisca da litisconsorzio necessario, e indipendentemente dal fatto che alcuno o tutti fra i coobbligati siano stati citati nel processo penale come responsabili civili (Cass., ord. 26 gennaio 2009, n. 1862; 13 marzo 2009, n. 6185 e 18 luglio 2013, n. 17608).
- 2.1 La sospensione non si giustifica, si è argomentato, con riguardo al responsabile civile, perchè la proposizione successiva dell'azione risarcitoria in sede civile comporta la revoca tacita della costituzione di parte civile, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 651 c.p.p., e l'inutilità dell'attesa degli esiti del processo penale.
Nè, si è aggiunto, essa si giustifica in relazione all'imputato: in caso di litisconsorzio necessario, perchè la necessarietà del cumulo non consente la separazione delle domande; in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, perchè l'art. 75 c.p.p., comma 3, si riferisce alla causa tra singole parti, e non già al cumulo soggettivo.
- 2.2 Al fondo di quest'interpretazione sta lo sfavore per la proliferazione dei casi di arresto del processo civile, del quale la sospensione è comunque vicenda anomala. Sfavore, che ha ispirato anche la giurisprudenza che esclude spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo, esercitabile fuori dai casi tassativi di sospensione legale (Cass., sez. un., ord. 1 ottobre 2003, n. 14670; conf., tra varie, 27 novembre 2018, n. 30738).
- 2.3 La sospensione necessaria prevista dall'art. 75 c.p.p., comma 3, si è conclusa, sanziona la scelta compiuta dal danneggiato che abbia optato sin dall'inizio per la proposizione in seno al processo penale della propria domanda risarcitoria: in tal caso, anche se dismette la qualità di parte civile, egli dovrà sottostare all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale. Analogamente, se il danneggiato abbia trascurato il processo penale, in seno al quale pure abbia avuto possibilità di costituirsi parte civile e neppure abbia agito in sede civile, dovrà subire la sospensione del processo civile che

abbia iniziato dopo la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, per il disinteresse per l'azione civile da lui mostrato (Cass., ord. 24 aprile 2009, n. 9807).

3. Con l'ordinanza interlocutoria la terza sezione civile di questa Corte dubita che la soluzione restrittiva sui limiti della sospensione prevista dall'art. 75 c.p.p., comma 3, sia convincente.

Le obiezioni poste con l'ordinanza muovono, in generale, dall'individuazione della ratio posta a sostegno della sospensione necessaria nell'esigenza di prevenire il rischio di un esito potenzialmente difforme del giudizio civile rispetto a quello del giudizio penale in relazione alla sussistenza di uno o più presupposti di fatto comuni e, in particolare, puntano sull'interesse dell'imputato di potersi valere dell'eventuale giudicato penale di assoluzione.

Sicché, si osserva, l'esclusione della sospensione incrinerebbe l'equilibrio degli interessi in conflitto, ossia dell'interesse del danneggiato, volto a conseguire senza dilazione il ristoro del danno subito, e di quello dell'imputato, indirizzato all'accertamento della propria estraneità o, comunque, dell'esclusione della propria colpevolezza rispetto al reato contestato.

- 3.1 Il che si potrebbe tradurre nel *vulnus* degli artt. 3 e 24 Cost., poichè l'opponibilità del giudicato di assoluzione finirebbe col dipendere dalla scelta processuale del titolare della pretesa risarcitoria di agire in sede civile soltanto nei confronti dell'imputato oppure anche nei confronti degli altri coobbligati.

In conclusione, prospetta la terza sezione civile, la tutela dell'interesse dell'imputato dovrebbe comportare la sospensione della sola domanda proposta nei suoi confronti, in caso di litisconsorzio facoltativo, e la sospensione di tutto il processo, al cospetto di litisconsorzio necessario.

4. La disposizione di cui si discute è frammento dell'ampia e articolata disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, radicalmente rinnovata dalla riforma del codice di procedura penale, e va dunque interpretata alla luce del microsistema prefigurato dal legislatore per il raccordo tra i due giudizi.

Il codice del 1988 ha ripudiato il principio di unità della giurisdizione e di prevalenza del giudizio penale, in favore di quello della parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e dell'autonomia dei giudizi (tra varie, Cass., sez. un., 11 febbraio 1998, n. 1445 e sez.un., 26 gennaio 2011, n. 1768).

Quel che prevale è l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire ivi la propria azione (Corte Cost. 21 aprile 2006, n. 168 e 28 gennaio 2015, n. 23). Sicché si è scoraggiata la proposizione dell'azione civile nel processo

penale (in termini, Corte Cost. 29 gennaio 2016, n. 12) e si è favorita la separazione dei giudizi.

4.1 Per liberare il giudice penale dall'esame di questioni che non debbano essere accertate ai fini del giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, l'art. 75 c.p.p., comma 1, là dove stabilisce che "L'azione civile proposta dinanzi al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio", ha posto uno sbarramento al trasferimento dell'azione civile nel processo penale, e lo ha quindi disincentivato.

4.2 Il danneggiato è incoraggiato a evitare la costituzione di parte civile e a promuovere la propria pretesa in sede civile, anche per poter sfuggire agli effetti del giudicato di assoluzione dell'imputato-danneggiante.

Qualora, difatti, a norma dell'art. 75 c.p.p., comma 2, "L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile", la sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione dell'imputato-danneggiante (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) non sarà opponibile al danneggiato, in base all'ultimo nucleo normativo del 1 comma dell'art. 652 c.p.p..

Anche nella relazione al testo definitivo del c.p.p. si legge significativamente che "viene sancito espressamente che, in assenza della transiatio iudicii, il processo non può essere sospeso e che, di conseguenza, non può trovare applicazione l'art. 652, comma 1", e che la linea seguita della separazione del giudizio civile dal penale, se può essere criticata perchè non aderente al principio dell'unità della giurisdizione (principio, peraltro, "da considerarsi non di rilevanza costituzionale come la corte ha avuto occasione di statuire sin dalla sentenza n. 1 del 1970"), ha "il vantaggio di attuare la massima semplificazione dello svolgimento del processo, secondo la regola indicata nella direttiva 1 della legge delega".

4.3 E il vantaggio è amplificato dal fatto che il danneggiato potrà comunque fruire degli effetti derivanti dalla condanna dibattimentale dell'imputato-danneggiante, nonchè di quelli della sentenza dibattimentale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, agli esiti delle quali l'imputato danneggiante sarà pur sempre vincolato, a norma rispettivamente dell'art. 651, e dell'art. 651 *bis* c.p.p.: l'operatività delle disposizioni precinde difatti dalla partecipazione, anche potenziale, del danneggiato.

5. L'art. 75 c.p.p., comma 2, mostra quindi che, di per sè, la pendenza del processo penale influente non condiziona lo svolgimento di quello civile; sicchè la priorità logica del fatto di reato rispetto al risarcimento del danno e alle restituzioni conseguenti non implica necessariamente la priorità cronologica dei relativi accertamenti.

Si apre per conseguenza alla possibilità di contraddizione logica, non pratica, in considerazione della diversità di oggetto dei due processi- tra le due decisioni relative alla responsabilità dell'imputato-danneggiante (ne prende atto Cass. 17 febbraio 2010, n. 3820, richiamata, tra varie, da Cass. 22 giugno 2017, n. 15470).

- 5.1 In questo microsistema, allora, il valore dell'uniformità dei giudicati su cui punta l'ordinanza interlocutoria diviene recessivo.

Queste sezioni unite hanno d'altronde già da tempo rimarcato, con riguardo giustappunto alla valenza dell'art. 75 c.p.p., che esso ha ceduto il passo a quello del giusto processo, in virtù del quale in tanto la sentenza è giusta in quanto l'applicazione della legge sia avvenuta nell'ambito di un procedimento nel quale sia stato pienamente assicurato il diritto di difesa (Cass., sez. un., ord. 5 novembre 2001, n. 13682).

- 5.2 E che anche sul piano generale il valore dell'uniformità dei giudicati (o comunque delle decisioni) abbia perso d'importanza, si evince, oltre che dai riferimenti indicati nell'ordinanza n. 13682/01, altresì da indicatori di altri comparti.

A titolo d'esempio, in tema di giudizio tributario, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20, stabilisce che:

“Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione”.

Quanto al rapporto col processo penale del procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, la l. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 54, che detta la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, sancisce che: “Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” (comma 1) e che soltanto “Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione” (comma 2).

Coerente è anche il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 ter, relativo al giu-

dizio disciplinare del lavoratore pubblico con rapporto contrattuale, secondo cui:

“Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel sostenere la mera facoltatività della sospensione del primo in attesa dell'esito del secondo (Cass. 5 aprile 2018, n. 8410).

5.3 D'altronde, persino in seno al medesimo giudizio penale è possibile che vi sia difformità di decisioni: si consideri la possibilità riconosciuta dall'art. 576 c.p.p., alla parte civile d'impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (purché l'accertamento sia destinato a produrre gli effetti previsti dall'art. 652 c.p.p.: Cass., sez. un. pen., 29 settembre 2016, n. 46688, Schirru).

In definitiva, il favore per la separazione dei giudizi comporta l'accettazione del rischio di difformità dei giudicati ai quali i giudizi separati conducano.

6. La chiave di volta della sospensione necessaria prevista dall'art. 75 c.p.p., comma 3, non si può, quindi, identificare con quella determinata dalla pregiudizialità, ossia appunto con l'esigenza di evitare il rischio di un conflitto fra giudicati (tra varie, a proposito di questo fondamento della sospensione necessaria per pregiudizialità, Cass., sez. un., 24 maggio 2013, n. 12901 e 16 marzo 2016, n. 5229).

6.1 Del resto, anche la tecnica processuale per l'operatività della sospensione necessaria *ex art. 75 c.p.p.*, comma 3, differisce da quella che opera al cospetto di sospensione necessaria per pregiudizialità.

Nel primo caso, e in particolare nell'ipotesi in esame, è la pronuncia della sentenza di primo grado nel processo penale a determinare la sospensione del giudizio civile iniziato dopo.

Nel secondo, quando il processo pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, il giudizio pregiudicato può essere sospeso - *ex art. 337 c.p.p.*, comma 2 - e non deve esserlo - *ex art. 295 c.p.c.* (Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027; *conf.*, in relazione al caso in cui la sentenza di primo grado, la cui autorità è invocata, sia stata emessa dal giudice amministrativo, sez. un., 30 novembre 2012, n. 21348, nonché, da ultimo, in termini, ord. 4 gennaio 2019, n. 80).

7. Insufficiente a giustificare la sospensione necessaria *ex art. 75 c.p.p.*, è, peraltro, la finalità latamente sanzionatoria evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte.

7.1 Una tale finalità è senz'altro ravvisabile anche in relazione all'ipotesi in esame.

In tesi, nel caso di azione civile proposta dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado l'esercizio dell'azione risarcitoria non necessariamente è frutto di una scelta consapevole del danneggiato, di modo che la conseguente tardività si possa a lui ascrivere sin dall'inizio. E', tuttavia, riconoscibile comunque l'intento sanzionatorio del legislatore: il danneggiato-attore, se pure non sia rimasto volontariamente al di fuori del processo penale per verificarne l'esito, trascura di provvedere sollecitamente alla cura dei propri interessi nel torno di tempo necessario alla pronuncia della sentenza di primo grado nel processo penale; il che colora come attendista la proposizione dell'azione civile.

E tale condotta devia dal tracciato del legislatore, volto, si è visto, a incoraggiare la proposizione dell'azione civile in sede propria.

8. Non è, tuttavia, questo intento a giustificare e a imporre la sospensione del processo civile instaurato dopo la pronuncia penale di primo grado (o anche dopo la costituzione di parte civile nel processo penale).

8.1 Quel che rileva ai fini della sospensione del giudizio civile di danno *ex art.* 75 c.p.p., comma 3, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi del precedente comma 2, è che la sentenza penale possa esplicitare efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai sensi degli artt. 651,651 *bis*, 652 e 654 c.p.p.. Imporre al danneggiato-attore che si sia tardivamente rivolto al giudice civile di attendere l'esito del processo penale ha senso soltanto se e in quanto quest'esito, se definitivo, sia idoneo a produrre i propri effetti sul processo civile.

9. Lo si evince, si è sottolineato con l'ord. n. 13682/11, dall'art. 211 disp. att. c.p.p., a norma del quale "Salvo quanto disposto dall'art. 75, comma 2, del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale".

9.1 Ed è puntando su questa ratio che si è esclusa la sospensione del processo civile nei confronti delle - sole - parti diverse dall'imputato-danneggiante, alle quali siano ascritti fatti differenti da quelli oggetto di accertamento nel processo penale (Cass., ord. 1 luglio 2005, n. 14074; ord. 16 marzo 2017, n. 6834 e 11 luglio 2018, n. 18202).

10. Quando, invece, i fatti siano i medesimi, il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651 e 651 *bis* c.p.p., si potrebbe produrre nei confronti del responsabile civile soltanto qualora il processo risarcitorio sia promosso nei suoi confronti da un danneggiato diverso da colui che abbia proposto l'azione civile nel processo penale: solo in questo caso, e se il responsabile civile sia stato regolarmente citato o abbia spiegato intervento in sede penale, il giudicato di condanna del danneggiante-imputato o quello del suo proscioglimento per particolare tenuità del fatto avranno effetto verso di lui nel giudizio di danno.
- 10.1 Sulla pretesa del danneggiato costituitosi parte civile si può difatti decidere in sede civile soltanto se la parte civile sia uscita dal processo penale per revoca o estromissione; e poichè l'esodo della parte civile comporta che la citazione o l'intervento del responsabile civile perdono efficacia (a norma, rispettivamente, dell'art. 83 c.p.p., comma 6, e art. 85 c.p.p., comma 4), viene meno la condizione pretesa dagli artt. 651 e 651 *bis* c.p.p., per la produzione degli effetti ivi previsti nei confronti del responsabile civile, ossia che il "responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto nel processo civile".
- 10.2 A maggior ragione il vincolo non si può produrre in un caso, come quello in esame, in cui non v'è coincidenza tra le parti civili nel processo penale e gli attori del processo civile, nel senso già specificato, e non vi sono stati citazione o intervento del responsabile civile nel processo penale.
- 10.3 Il che esclude anche la possibilità che si potesse determinare il vincolo previsto dall'art. 652 c.p.p., comma 1.
11. Non sarebbe poi possibile, com'è adombrato nell'ordinanza interlocutoria, disporre la sospensione del giudizio, in caso di litisconsorzio facoltativo, nei confronti del solo danneggiante-imputato, nei confronti del quale non sono richieste condizioni perchè si produca il vincolo derivante dalla sentenza di condanna, *ex* art. 651 c.p.p., o dalla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 651 *bis* c.p.p.. L'autore del fatto illecito costituente reato, riconosciuto come responsabile e perciò condannato, ha difatti sicuramente avuto la possibilità di partecipare al processo penale in qualità di imputato, sicchè il suo diritto di difesa ha ricevuto piena garanzia per l'intero corso del processo. A escludere tale possibilità sta la considerazione che le ipotesi di sospensione previste dall'art. 75 c.p.p., comma 3, rappresentano pur sempre una deroga rispetto alla regola generale, che è quella della separazione dei giudizi e dell'autonoma prosecuzione di ciascuno di essi. La natura derogatoria della disposizione ne impone interpretazioni restrit-

tive; e, in virtù di quest'interpretazione restrittiva occorre che tra i due giudizi vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni (Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538).

11.1 Estendere l'applicazione di un'ipotesi derogatoria a un caso, come quello in esame, in cui tutte le parti del giudizio civile non coincidano con tutte quelle del processo penale, sacrificerebbe in maniera ingiustificata l'interesse dei soggetti coinvolti alla rapida definizione della propria posizione, in aperta collisione con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo, presente nel nostro ordinamento ben prima dell'emanazione dell'art. 111 Cost., comma 2, e comunque assurta a rango costituzionale per effetto di esso.

In dottrina, al riguardo, si è sostenuto che la concentrazione in unica sede dei risvolti penalistici e di quelli civilistici del medesimo fatto sia un fattore di snellimento. Va, tuttavia, considerato che anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu 1 luglio 1997, Torri c. Italia), nel verificare il rispetto del diritto della parte civile alla ragionevole durata del processo di danno, garantito dall'art. 6.1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ha ritenuto che debbano essere computate cumulativamente la durata del processo penale, dal momento della costituzione di parte civile, e quella del successivo processo civile per la liquidazione del danno.

E queste valutazioni rilevano indipendentemente dalla natura del litisconsorzio che lega le parti, necessario o facoltativo.

11.2 Fuori bersaglio sono, invece, le perplessità concernenti la tenuta sul piano costituzionale dell'opzione che, in un caso come quello in esame, esclude la sospensione, con riguardo alla posizione del danneggiante-imputato e al suo interesse a valersi dell'eventuale giudicato di assoluzione che riuscirà a conseguire.

11.3 La separazione e l'autonomia dei giudizi comportano difatti che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, in via d'esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza (Cass., sez. un. pen., 10 luglio 2002, n. 30328; sez. un. pen., 24 aprile 2014, n. 38343 e 4 maggio 2017, n. 33749) e, in quello civile, alla regola del "più probabile che non" (tra varie, Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576 e ord. 27 settembre 2018, n. 23197).

Sicché non meritevole di tutela è in questi casi l'interesse del danneggiante di attendere gli esiti del processo nel quale egli sia imputato.

12. Ne consegue che il ricorso va accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto:

“In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75 c.p.p., comma 3, che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 *bis*, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato”.

L'ordinanza di sospensione va quindi annullata e va disposta la prosecuzione del processo dinanzi al tribunale di Milano, che provvederà anche a regolare le spese.